

- annullare parzialmente l'articolo 1 della decisione, che constata che le ricorrenti hanno partecipato ad un'infrazione unica e continuata nel settore dei cavi elettrici sotterranei e/o sottomarini ad (extra)alto voltaggio, nella parte in cui tale constatazione si estende a tutti gli accessori correlati a progetti per cavi elettrici sotterranei con voltaggio pari o superiore a 110 kV (e non ai soli accessori correlate a progetti per cavi elettrici sotterranei con voltaggio pari o superiore a 220 kV);
- annullare parzialmente l'articolo 1 della decisione, nella parte in cui dichiara che la partecipazione delle ricorrenti all'infrazione ha avuto inizio il 1° aprile 2000;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014 (caso AT.39610 — Cavi elettrici).

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha assolto l'onere probatorio ed è incorsa in errore manifesto di valutazione per aver ritenuto che l'infrazione coprisse tutti i progetti per cavi elettrici sotterranei con voltaggio pari o superiore a 110 kV, mentre il fascicolo della Commissione conteneva indicazioni chiare del fatto che non tutti i progetti con voltaggio inferiore a 220 kV erano oggetto dell'infrazione.
2. Secondo motivo, vertente sul mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della Commissione quanto alla dimostrazione della partecipazione delle ricorrenti a una simile infrazione estesa a tutti i progetti per cavi elettrici sotterranei con voltaggio pari o superiore a 110 kV.
3. Terzo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione in cui la Commissione è incorsa per aver incluso nell'oggetto dell'infrazione tutti gli accessori per cavi elettrici sotterranei correlati a progetti per cavi sotterranei con voltaggio pari o superiore a 110kV, mentre gli elementi contenuti nel fascicolo della Commissione mostravano che l'infrazione si estendeva soltanto agli accessori per cavi elettrici sotterranei correlati a progetti per cavi sotterranei con voltaggio pari o superiore a 220kV.
4. Quarto motivo, vertente sull'errore di diritto in cui è incorsa la Commissione nell'affermare che le ricorrenti hanno partecipato all'infrazione a partire dal 1° aprile 2000.
5. Quinto motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione della Commissione e sulla sua violazione della presunzione di innocenza, per aver ritenuto che le ricorrenti abbiano preso parte all'infrazione sin dalla data di inizio della medesima;
6. Sesto motivo, vertente sull'insufficienza di motivazione della decisione impugnata, in violazione dell'articolo 296 TFUE.

**Ricorso proposto il 17 giugno 2014 — Sumitomo Electric Industries e J-Power Systems/
Commissione**

(Causa T-450/14)

(2014/C 303/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Sumitomo Electric Industries Ltd (Osaka, Giappone) e J-Power Systems Corp. (Tokyo) (rappresentanti: avv.ti M. Hansen, L. Crocco, J. Ruiz Calzado e S. Völcker)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione nella parte in cui le ricorrenti vengono ritenute responsabili di un'infrazione unica, complessa e continuata, compresa l'intesa tra produttori europei e quella tra membri regolari e associati, o, in subordine, ridurre l'ammenda in modo sostanziale;
- in subordine, annullare l'articolo 1, paragrafo 8, lettere da a) a c) della decisione nella parte in cui le ricorrenti vengono ritenute responsabili dell'infrazione nel periodo dal 26 luglio 2006 al 10 aprile 2008;
- in ulteriore subordine, annullare l'articolo 2, lettera m) della decisione della Commissione e ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti in considerazione della partecipazione notevolmente limitata delle ricorrenti nel periodo dal 26 luglio 2006 al 10 aprile 2008; e
- annullare la decisione nella sua interezza in quanto si basa in modo determinante su prove acquisite illegittimamente nei locali della Nexans SA e della Nexans France; e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla mancata dimostrazione da parte della Commissione di un'infrazione unica, complessa e continuata consistente in un accordo tra produttori asiatici ed europei di rimanere fuori dai loro rispettivi territori nazionali, nonché in un accordo di ripartizione di progetti nello Spazio economico europeo (SEE) tra società europee.
2. Secondo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto in cui è incorsa la Commissione nell'applicazione dell'articolo 101 TFUE, nei limiti in cui nella decisione controversa non è stata adeguatamente provata la partecipazione delle ricorrenti per tutta la durata dell'infrazione.
3. Terzo motivo, vertente su errori di diritto e di valutazione in cui è incorsa la Commissione nel calcolo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti in quanto l'ammenda non rispecchia la gravità dell'infrazione, né il ruolo sostanzialmente limitato in un periodo considerevole dell'infrazione.
4. Quarto motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa in quanto la decisione controversa si basa in modo determinante su prove acquisite illegittimamente dalla Commissione durante ispezioni nei locali della Nexans.

Ricorso proposto il 16 giugno 2014 — Fujikura/Commissione

(Causa T-451/14)

(2014/C 303/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fujikura Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentante: avv. L. Gyselen)

Convenuta: Commissione europea